

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1965

Proroga al 30 giugno 1967 dei termini previsti dalle leggi 28 marzo 1957, n. 222 e 11 febbraio 1958, n. 83, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Permangono purtroppo ancor oggi le ragioni che già indussero il Parlamento a prorogare con legge 6 luglio 1960, n. 678, i vari termini ultimativi che condizionano l'utile esercizio del diritto di beneficiare delle provvidenze disposte per la ricostruzione dei fabbricati distrutti dalla guerra e relativi all'attuazione dei piani di ricostruzione (legge 25 giugno 1949, n. 409).

È necessario ed urgente procedere all'ulteriore proroga dei detti termini che vanno a scadere il 30 giugno prossimo, in virtù della surricordata legge.

Tale nuovo termine si propone al 30 giugno 1967, sia in analogia al disegno di legge n. 711 d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Restagno e Angelilli che risale al 23 luglio 1964 e dal 6 agosto successivo è all'esame, in sede referente, della 7^a Commissione e che quindi non potrà concludere il suo *iter* prima della scadenza segnata dalla 678, involgendo un tema vasto quale « modificazioni ed integrazioni alle norme sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (e di questo disegno di legge il presente vuol essere solo uno stralcio), sia perchè possa valere come stimolo

e come augurio per la ultimazione delle opere di ricostruzione dei fabbricati (si pensi ai numerosi Comuni maggiormente sinistrati dell'Abruzzo chietino ed aquilano, ove tuttora sussistono ingenti i danni del patrimonio edilizio e incompleto è lo sviluppo delle riparazioni).

Confido che vorrete dare il vostro pronto assenso al presente disegno di legge perchè non abbia a ripetersi quanto già accaduto per la proroga del precedente termine che andava a scadere il 30 giugno 1960; l'analogo disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, dovè essere esaminato ed approvato dalla nostra 7^a Commissione poche ore prima della mezzanotte dello stesso 30 di giugno!

Vorrete dare il vostro autorevole assenso perchè, in caso contrario, verrebbe ad esaurirsi la efficacia operante delle leggi 28 marzo 1957, n. 222 e 11 febbraio 1958, n. 83, per l'attuazione dei piani di ricostruzione e gl'interventi, nella normativa vigente.

La formulazione del testo che si propone è identica a quella della legge 6 luglio 1960, n. 678.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I termini previsti dall'articolo 1, dall'articolo 2 secondo comma e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonché il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1967.